

**PERCORSI FORMATIVI**  
Regolamento Regione Puglia 8/2015

# Corso di Formazione Imprese Funebri

**R.R. della Puglia 11.03.2015, n. 8 (art. 17)  
(Direttore tecnico / Operatore Necroforo)**

**Dr. Mario Esposito**

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
A.S.L. Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

# **PERCORSI FORMATIVI**

**Regolamento Regione Puglia 8/2015**

**DPR 285/90 – Circolare Ministero Sanità**

**L. 130/2011 – L.R. 15.12.2008, n. 34**

**R.R. 11.03.2015, n. 8**

**Competenze del Comune, dell'ASL ed  
obblighi dell'incaricato di pubblico servizio**

**modulo 1 - 1<sup>^</sup> parte : n. 3 ore**

Argomenti: L.R. 34/2008 – R.R. 8/2015

**Dr. Mario Esposito**

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

A.S.L. Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

La **Regione Puglia** nel dicembre del **2008** ha approvato la **L.R. n. 34** che detta norme in materia di **attività funeraria**. Tale normativa regionale intende disciplinare il complesso dei **servizi** e delle **funzioni** in ambito **necroscopico, funebre, cimiteriale** e di **polizia mortuaria**.

Vengono definite le competenze della Regione Puglia, delle Province, dei Comuni e le funzioni autorizzative e di vigilanza.

Viene definita inoltre **l'Attività Funebre**, ovvero:



[L.R. 34/2008, art. 15](#) – «**Attività Funebre**»

**Art. 15 - (Attività funebre)**

1. Ai sensi della presente legge per **attività funebre** si intende un **servizio** che comprende e assicura in **forma congiunta** le seguenti prestazioni:

- a) **disbrigo**, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) **fornitura di casse mortuarie** e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) **trasporto di salma**, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di **apposita autorizzazione rilasciata dal comune** in cui ha sede legale l'impresa.

Dopo 7 anni viene approvato il **Regolamento Regionale del 11.03.2015, n. 8** di attuazione della **L.R. 34/2008**.

All'**art. 8** si ribadisce il contenuto dell'art. 15 della L.R. 34/2008 aggiungendo che:

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ..... A detta impresa è **vietata qualsiasi altra attività** che possa configurare un **conflitto di interesse**, quale la contestuale **gestione dell'impresa funebre** e del **trasporto infermi e feriti**, salvo quanto previsto dall'art. 15.



Il conflitto d'interessi che si configura in caso di contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti (ambulanza), viene subordinato alle previsioni dell'art. 15. (**salvo quanto previsto dall'art. 15**).

Le previsioni dell'art. 15 sono riferite all'art. 15 del R.R. n. 8/2015:

**R.R. n. 8/2015 - Art. 15 - Strutture per il commiato**

1) Chi intenda **attivare una struttura per il commiato** di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve **possedere i requisiti previsti dall'art. 8** del presente regolamento per la **conduzione dell'attività funebre**.

.....

.....

7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

**(un'impresa può gestire l'attività funebre e la struttura per il commiato)**

8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

(corsi di formazione)



Il nuovo Regolamento n. 8/2015 della Regione Puglia in materia di **Polizia Mortuaria**, prevede che *l'attività funebre può essere esercitata da imprese, autorizzate dal Comune, che devono almeno disporre di almeno **quattro operatori funebri o necrofori** in possesso dei requisiti formativi* (art. 8, comma 4, punto d), nonché **un responsabile** della conduzione dell'attività (direttore tecnico), che può concorrere a formare il numero di 4 necrofori (art. 8, comma 4, punti c - e).



Per l'apertura di **ulteriori sedi commerciali**, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un **Addetto alla Trattazione degli Affari**, distinto dal personale computato per la sede principale o altre sedi, in possesso dei requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività (direttore tecnico) (art. 8, comma 4, R.R. n. 8/2015).

L'art. 17 del R.R. n. 8/2015 indica il percorso formativo che deve essere svolto dai **Necrofori** e dal **Direttore Tecnico** o dall'**Addetto alla Trattazione degli Affari**.

In particolare i **programmi dei corsi** sono indicati nelle **Tabelle I e II** di cui all'**Allegato a.1.**

Di seguito si riportano le tabelle suindicate:

**TABELLA I - Programma comune alle due figure professionali di cui alla lettera "A" Responsabile e lettera "B" Operatore**

modulo	Ore	Contenuto
1	5	DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n.130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/08 e s.m.i. Competenze del Comune, dell'ASL e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio.
	5	Rapporto con i dolenti: ruolo dell'impresa. Il trasporto funebre: decoro, rispetto, ritualità, comportamento degli addetti alle attività funebri.
2	3	Autorizzazione al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione . Certificazioni mediche: trasporto salma e certificato necroscopico
	3	Obitorio: trasferimento di salme dall'esterno e all'interno degli obitori, servizio mortuario, toilette, composizione, preparazione salma e del cofano, strutture per il commiato
3	3	Responsabilità, modulistica, corretta compilazione, chi deve fare e cosa
	3	Esercitazione pratica in aula: simulazione nel trattamento di salme e di cadaveri
4	3	Cimitero – Operazioni cimiteriali: precauzioni igienico-sanitarie generali, inumazioni e tumulazioni, cremazioni e impianti crematori, esumazioni ed estumulazioni, traslazione dei feretri, affidamento e dispersione delle ceneri
	3	Esercitazione pratica
5	3	Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
	4	conoscenza e uso dei D.P.I da utilizzare nello svolgimento delle attività funebri
6	3	Mezzi funebri, autorimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
	3	Recuperi difficili di salme
<b>Totale</b>	<b>40</b>	

## R.R. 8/2015 – Allegato a1

**TABELLA II - Programma per la figura professionale di cui alla lettera "A" Responsabile**

modulo	Ore	Contenuto
7	7	Norme che regolamentano la vigilanza, i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni. Approfondimento delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza della figura professionale di "Operatore funebre", con esercitazione pratica in aula Metodologia di archiviazione e protezione della documentazione. Normativa sulla privacy.
8	3	Problematiche e particolarità del recupero salme in caso di decessi a seguito di incidenti stradali, incidenti sul lavoro e altri recuperi speciali con intervento dell'autorità giudiziaria con simulazione in aula.

**Totale            10**

**Tabella riassuntiva per moduli**

Figure Professionali	Mod 1	Mod 2	Mod 3	Mod 4	Mod 5	Mod 6	Mod 7	Mod 8	Teoria ore	Pratica ore	Tot ore
A Responsabili	X	X	X	X	X	X	X	X	40	10	50
B Operatori	X	X	X	X	X	X			30	10	40



# Attestato Direttore Tecnico



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo il  
Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Formazione Professionale

## REGIONE PUGLIA

**ATTESTATO DI FREQUENZA**  
con verifica dell'apprendimento

### DENOMINAZIONE DEL CORSO

*Corsi di formazione per la qualificazione professionale dei Direttori tecnici e  
addetti alla trattazione di affari ai sensi della L.R. 34/2008 e s.m.i..*

### CONFERITO AL CANDIDATO

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Profilo Professionale :**

### ENTE O STRUTTURA FORMATIVA

Sede

Attestato n°

IL RESPONSABILE  
del corso

IL PRESIDENTE  
della Commissione esaminatrice

# Attestato Operatore funebre

LOGO DEL SOGGETTO FORMATORE



Modello a.2

REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo il  
Lavoro e l'innovazione  
Servizio Formazione Professionale

## REGIONE PUGLIA

**ATTESTATO DI FREQUENZA**  
con verifica dell'apprendimento

### DENOMINAZIONE DEL CORSO

*Corsi di formazione per la qualificazione professionale di Operatore funebre  
dei soggetti esercenti l'attività funebre ai sensi della L.R. 34/2008 e s..m.i.*

### CONFERITO AL CANDIDATO

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Profilo Professionale :**

### ENTE O STRUTTURA FORMATIVA

Sede

Attestato n°

IL RESPONSABILE  
del corso

IL PRESIDENTE  
della Commissione esaminatrice

# Argomenti del modulo 1

TABELLA I

Programma comune alle due figure professionali (art.17, co.10, r.r.8/2015)  
"Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari"  
" Operatore/Necroforo"

modulo	Ore	Contenuto
1	5	DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n.130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/08 e s.m.i. Competenze del Comune, dell'ASL e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio.

- ❖ **D.P.R. 285/90** (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- ❖ **Circolare** Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 (Circolare esplicativa);
- ❖ **Legge 130/2001** (Disciplina della cremazione);
- ❖ **L.R. 15.12.2008, n. 34** (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri);
- ❖ **R.R. 11.3.2015, n. 8** (regolamento attuazione L.R. 34/2008);
- ❖ Competenze del **Comune, ASL** e obblighi dell'**incaricato** del **pubblico servizio**.

Quindi l'*attività funebre* deve essere autorizzata dal Comune, ove ha sede legale l'impresa.

**L'attività funebre comprende congiuntamente:**

(art. 8, comma 1, R.R. 8/2015)

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;**
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;**
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.**

Per l'espletamento dell'*attività funebre* le imprese devono avere disponibilità permanente di: (art. 8, comma 4, R.R. 8/2015)

a. una **sede commerciale** idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il **disbrigo delle pratiche amministrative**, alle operazioni di **vendita di casse** ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

b. **almeno un'auto funebre** idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.

c. **un responsabile**, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente **assunto** dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno **quattro operatori funebri o necrofori**, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa.

e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

<b>Responsabile Att. Funebre</b> (Direttore Tecnico) Art. 8, comma 4, lett. c)	+	<b>Operatori Funebri</b> (Necrofori) Art. 8, comma 4, lett. d)	= 4
<b>1</b>		<b>3</b>	

(art. 8, comma 4, R.R. 8/2015)

5) I requisiti di cui al **comma 4** lettere **b)** e **d)** relativi ad **autorimessa, carro funebre e personale necroforo**, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.

Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.

Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

## AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' FUNEBRE rilasciata dal Comune

**Vendita  
Casse e  
Articoli Funebri**



**Comunicazione SCIA al Comune  
Inizio attività commerciale  
D.Lgs. 114/2008 – Decr. Bersani**

**Autorizzazione  
Disbrigo  
pratiche**




**Comunicazione SCIA al Comune  
Agenzia disbrigo pratiche  
D.Lgs. 59/2010**

**Autorizzazione  
Trasporto  
Salma, Cadavere, ecc**



**Dichiarazione di Idoneità  
dei carri e delle rimesse  
Art. 20 e 21 L. 285/90**

## Attività Funebre: Disponibilità



Necrofori

Direttore

CORSI DI FORMAZIONE – nuove attività

**Responsabile  
Attività Funebre**  
(Direttore Tecnico)



**Corso di Formazione  
n. 50 ore**

**Operatori  
Funebri**  
(Necrofori)



**Corso di Formazione  
n. 40 ore**



Per ulteriore sede commerciale

**Addetto alla  
Trattazione degli  
Affari**



**Corso di Formazione  
n. 50 ore**

**CORSI DI AGGIORNAMENTO – attività esistenti**

**Responsabile  
Attività Funebre**  
(Direttore Tecnico)



**Corso di Formazione  
n. 30 ore**

**Operatori  
Funebri**  
(Necrofori)



**Corso di Formazione  
n. 25 ore**



Per ulteriore sede commerciale

**Addetto alla  
Trattazione degli  
Affari**




**Corso di Formazione  
n. 30 ore**



**FINE LEZIONE**

## SINTESI DEI CASI DI MORTE

Da quanto detto si possono definire alcuni punti salienti ricorrenti nei casi di morte.



La normativa nazionale di riferimento in materia di **POLIZIA MORTUARIA** è costituito dal:

**D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

nella **Regione Puglia** è in vigore la:

**L.R. 15 dicembre 2008, n. 34**

**Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.**

**Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8**

**Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.**

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



The screenshot shows the official website of the Region of Puglia. At the top left is the logo of the Region of Puglia, featuring a tree and the text 'Regione Puglia Sito istituzionale'. Below the logo is a navigation menu with the following items: Presidente, Giunta, Strutture regionali, Consiglio, Aree tematiche, Eventi della vita, URP Comunica, PressRegione, and Bollettino Ufficiale. To the right of the menu is a search bar and a list of services under the heading 'Consultazione BURP', including: Consulta per sezione, Consulta per argomento, Lista bollettini, Deliberazioni, Leggi regionali, Atti regionali, Atti enti locali, Concorsi, Appalti, Corte costituzionale, and Avvisi. At the top right of the page, there is a banner with the text 'Sei in: home - Bollettino Ufficiale'.

**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34**

**Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.**

# Attestato



BREACK



Mario Esposito  
vi ringrazia  
per l'attenzione



# P.S.

Si comunica che la presentazione può essere scaricata da internet collegandosi

**[www.espositomario.altervista.org](http://www.espositomario.altervista.org)**

**sezione dispense-corsi**

**Corso Imprese Funebri**






Pertanto si è ritenuto necessario emanare alcune disposizioni con l'obiettivo di:

- **Definire i requisiti minimi strutturali ed organizzativi e dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure ai fini del rilascio del certificato di idoneità;**
- **Predisporre un percorso formativo obbligatorio sia per quanti eseguono prestazioni di tatuaggio e piercing, sia per i soggetti che intendono avviare tali attività;**

FINE periodo lezione

Corso





## **LEGGE 15 febbraio 1961, n. 83**

Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.



*Art. 1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero. Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il medico provinciale puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte. Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.*

# Appunti



**FINE**



**Inserire la sede del  
Bed and Breakfast  
e la tipologia  
dell'attività svolta**

**1 o 2 abitazioni entro 100 mt. dalla  
principale di residenza - comunque  
entro i 9 posti letto.**























## R.R. n. 8/2015 - Art. 8 - *Attività funebre*

1) **L'attività funebre** può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della **autorizzazione** dal Comune ove ha sede legale l'impresa.

A detta **impresa è vietata** qualsiasi altra attività che possa **configurare un conflitto di interesse**, quale la **contestuale gestione dell'impresa funebre** e del **trasporto infermi e feriti**, **salvo quanto previsto dall'art. 15**.

L'attività funebre **comprende congiuntamente**:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 8 - Attività funebre**

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

**a.** una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

**b.** almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.

**c.** un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

**d.** Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.

**e.** Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 8 - Attività funebre**

5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 8 - Attività funebre**

7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della L.R. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.

10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 8 - Attività funebre**



11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta Regionale.

**FINE**

**R.R. n. 8/2015 - Art. 15 – Strutture per il commiato**

**1)** Chi intenda attivare una **struttura per il commiato** di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'**art. 8** del presente regolamento per la conduzione dell'**attività funebre**.

**2)** Le strutture devono essere in possesso del **certificato di agibilità** e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

**3)** Le strutture per il commiato devono possedere:

**a.** accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;

**b.** camera ardente;

**c.** disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;

**d.** locale spogliatoio per il personale;

**e.** deposito per il materiale;

**f.** servizio igienico per il personale;

**g.** servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;

**h.** eventuale locale per ristoro.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 15 – Strutture per il commiato**

**4)** Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

**a.** temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;

**b.** umidità relativa 60 — 5%.

**5)** La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

**a.** impianto illuminazione di emergenza;

**b.** apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

**c.** gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

**6)** Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.



**R.R. n. 8/2015 - Art. 15 – Strutture per il commiato**



**7)** Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

**8)** Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.



**L.R. 34/2008 - Art. 15 - Attività funebre**

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;





## L.R. 34/2008 - Art. 15 - Attività funebre

- c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
- d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

6. Le imprese che intendono svolgere servizio di **trasporto funebre** in modo **disgiunto** dall'attività di **onoranza funebre** devono essere dotate di **apposita autorizzazione** rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per **l'esercente l'attività funebre**.

CITTA' DI LECCE  
Settore Urbanistico  
PERMESSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SOGLIO PUBBLICO  
"ELEZIONI REGIONALI DEL 16/03/2015"

IL DIRIGENTE

Prov. n. 4572815, elettorale

Vista l'istanza, acquisita al protocollo generale in data 28/04/2015 n. 43726, con la quale il responsabile dell'organizzazione "L'Alba Puglia" sig. Massimo Pasetti, chiede l'autorizzazione per lo svolgimento di un evento di propaganda elettorale presso il sito "Palazzo Torrisi" in data 02/03/2015 dalle ore 17.30 in poi, e l'occupazione temporanea del suolo pubblico presso Piazza Libertini in data 02/03/2015 dalle ore 18.30 in poi, a sostegno della candidatura alla carica di Presidente Regione di Riccardo Rossi;

Vista la documentazione prodotta dal richiedente ed acquisita agli atti di questi Uffici;

Vista la D.G. n. 254 del 13/04/2015 che individua come locali per conferenze e dibattiti da mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, senza oneri, Palazzo Torrisi, ex Conservatorio S. Anna, sito confonno p.zza Castello Carlo V e corso piazza principale PIAZZA LIBERTINI;

A T T O R I Z Z A

Il responsabile dell'organizzazione "L'Alba Puglia" sig. Massimo Pasetti all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nella giornata di sabato 2 maggio 2015, presso Palazzo Torrisi dalle ore 17.30 in poi, e domenica 3 maggio 2015 presso piazza Libertini, dalle ore 18.30 in poi;

Il presente permesso è rilasciato in via di fatto temporanea per i giorni 2 e 3 maggio p.v.

L'eventuale occupazione deve essere fatta in conformità con le disposizioni, i regolamenti e le leggi vigenti in materia, nonché le seguenti condizioni d'esercizio e prescrizioni speciali:

1. L'occupazione non superi le superfici autorizzate;
2. Non si crei intasamento al traffico di pedoni e mezzi;
3. Si ottempera alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
4. Non si violano attività che prevedano il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla vigente normativa.

Il presente permesso viene rilasciato in via del tutto provvisoria, fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocato in qualsiasi momento senza alcun preavviso in via amministrativa in caso d'abuso, non osservanza delle norme regolamentari, ovvero altri motivi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale che rimane comunque colmata da ogni responsabilità civile ed penale per danni arrecati a terzi, impegnando lo stesso titolare ed i dipendenti degli oneri derivanti da lezioni teorie, anche dal patrimonio comunale. Il presente permesso viene trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale per l'adempimento delle misure di vigilanza e controllo, per il rispetto delle condizioni d'esercizio e delle prescrizioni comunali nel presente provvedimento.

Lecce, 29/04/2015

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
MASSIMO PASETTI

